



## Vargiu Scuola Srl

Via dei Tulipani 7/9 – Assemini (CA) - 09032

Sito: [vargiuscuola.it](http://vargiuscuola.it)

[commerciale@vargiuscuola.it](mailto:commerciale@vargiuscuola.it)

tel: 070271526, 070271560

partita iva: 03679880926

*Alle scuole che ci hanno affidato  
l'incarico di RPD o a cui forniamo  
servizi di consulenza normativa*

VS\_DPO 32/24

Assemini, 19/3/2024

## I contenuti di amministrazione trasparente – parte 8

### - **9. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici**

In questa settima parte del nostro ciclo sui contenuti di Amministrazione Trasparente nelle scuole analizziamo la sezione “**Bandi di gara e contratti**”.

Nello stesso ciclo già disponibili le seguenti note:

- [DPO 12/2024](#) misure organizzative per gestire i contenuti di AT
- [DPO 13/2024](#) quali misure per il rispetto del D. Lgs 33/2013
- [DPO 15/2024](#) Amministrazione Trasparente
- [DPO 17/2024](#) I contenuti di AT- “**1. Disposizioni generali**”
- [DPO 18/2024](#) I contenuti di AT - “**2. Organizzazione**”
- [DPO 19/2024](#) I contenuti di AT - “**3. Consulenti e collaboratori**”
- [DPO 25/2024](#): I contenuti di AT – “**4. Personale**”
- [DPO 28/2024](#): I contenuti di AT – “**5. Performance**”
- [DPO 29/2024](#): I contenuti di AT – “**6. Attività e procedimenti**” – “**7. Provvedimenti**”
- [DPO 31/2024](#): I contenuti di AT – “**8. Bandi di gara e contratti**”

### **9. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici**

Un aspetto dell'attività di una pubblica amministrazione che può essere soggetta a interessi privati e a fenomeni corruttivi è quella di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed altri benefici economici. Per questo motivo il D. Lgs 33/2013 stabilisce l'obbligo di pubblicazione in Amministrazione Trasparente degli atti nei quali sono predeterminati criteri e modalità per la concessione e gli atti di concessione di benefici economici di importo superiori a mille euro. La pubblicazione deve avvenire tempestivamente e **l'amministrazione può procedere alla liquidazione delle somme solo dopo aver accertato l'effettiva pubblicazione in AT**. Si tenga presente che **la pubblicazione di tali informazioni è condizione legale di efficacia** per le erogazioni superiori complessivamente a 1.000€ nell'anno solare nei confronti del medesimo beneficiario.

Di seguito le sezioni di amministrazione trasparente in cui devono avvenire le pubblicazioni di **Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici** corrisposti dalla pubblica amministrazione:

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione livello 2	Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 27, c. 1, lett. Da a) ad f), d.lgs. 33/2013	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati <b>di importo superiore a mille euro.</b> Per ciascun atto dovrà essere pubblicato: 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario 2) importo del vantaggio economico corrisposto 3) norma o titolo a base dell'attribuzione 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario 6) link al progetto selezionato 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)

**L'art 26 del D. Lgs 33/2013** stabilisce gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati secondo le modalità specificate nei seguenti commi.

1. *Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.*
2. *Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli **atti di concessione** delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, **di importo superiore a mille euro**. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.*
3. *La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni **di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario**. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.*
4. *E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo **stato di salute** ovvero alla **situazione di disagio economico-sociale** degli interessati.*

In Amministrazione Trasparente sezione **Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici** sono quindi presenti le seguenti sezioni di secondo livello:

- **Criteri e modalità:** sezioni in cui si devono pubblicare gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui l'amministrazione si atterrà per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
- **Atti di concessione:** L'art. 27 comma 2 dispone che per gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro debba essere pubblicato, in formato tabellare aperto:
  - 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario
  - 2) importo del vantaggio economico corrisposto
  - 3) norma o titolo a base dell'attribuzione
  - 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo
  - 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
  - 6) link al progetto selezionato
  - 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato

### I limiti della privacy

Il comma 2 dell'art. 26 stabilisce che la pubblicazione degli atti di concessione dei benefici (e dei relativi beneficiari) **non** deve avvenire se il beneficio ha un valore economico inferiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario.

Il comma 4 dispone invece che, a tutela della privacy degli interessati, *“è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo **stato di salute** ovvero alla **situazione di disagio economico-sociale** degli interessati”*.

### Cosa devono fare le scuole

Le scuole ricadono nei casi previsti dall'art. 26 del d. lgs 33/2013 quando, ad esempio, procedono al comodato d'uso di libri di testo, strumenti musicali o dotazioni di supporto alla DAD. In tal caso la scuola deve, prima di tutto, stabilire i criteri e le modalità che verranno adottati dall'amministrazione per concedere il beneficio e che dovranno essere resi pubblici mediante la **pubblicazione all'albo on line** (necessaria per la pubblicità legale) ed in **Amministrazione Trasparente** di un avviso che deve indicare:

- I requisiti per la partecipazione alla selezione
- I criteri di selezione con i punteggi attribuibili a ciascun parametro considerato per la redazione della graduatoria (quali, ad esempio, ISEE, composizione nucleo familiare, stato occupazionale dei genitori, disabilità e BES)
- Modalità e termini di presentazione delle domande
- Modalità di selezione
- Pubblicazione esiti selezione
- Modalità di esecuzione del comodato
- Informazioni privacy

(vedere [modello VargiuScuola di avviso pubblico](#) per beni in comodato d'uso)

Per dare maggiore evidenza all'avviso questo potrà essere pubblicato nella sezione news del sito web oltre che portato a conoscenza delle famiglie in forma di circolare.

### La pubblicazione degli esiti

Al termine della selezione la scuola deve (o può) pubblicare i nominativi dei beneficiari al fine di garantire la trasparenza della sua azione?

Abbiamo visto che il D.Lgs 33/2013 prevede la diffusione dei nominativi dei beneficiari a meno che non si verifichi una delle due condizioni:

- Il beneficio corrisposto nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario ha valore economico inferiore a mille euro
- Il beneficio può mettere in evidenza informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati

La scuola non può quindi rendere noti i beneficiari se il beneficio medesimo è di importo modesto. Ancora più delicato è il caso in cui il beneficio, seppure di valore superiore ai mille euro, è legato a particolari situazioni di salute o di disagio economico. Ciò significa che se il beneficio è legato all'ISEE o a particolari situazioni di salute non potranno essere pubblicati in AT (ma nemmeno all'albo) i beneficiari, nemmeno per rendere nota

la graduatoria all'esito della selezione. All'albo dovrà comunque essere reso noto che la graduatoria è stata stilata dalla commissione incaricata e che è accessibile, anche informalmente, da parte di coloro che sono presenti nella graduatoria stessa. A questo punto sussiste il problema di portare a conoscenza della loro posizione in graduatoria tutti coloro che hanno fatto richiesta del beneficio senza obbligarli a presentarsi nella segreteria della scuola. Una possibile soluzione è quella di pubblicare delle graduatorie pseudonimizzate con l'indicazione, ad esempio, del numero di protocollo della domanda al posto del nome e cognome del beneficiario. Per approfondimenti vedere la [nota VargiuScuola 59/2021: il comodato d'uso di beni fra privacy, trasparenza e CAD](#).

Vedere anche [Delibera ANAC n. 486 del 16/6/2021](#) con oggetto superamento della delibera numero 59 del 15 luglio 2013 recante "*Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)*".